

SCHEMA DI ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) 6 MARZO 2025 PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT.13 E 14 DELL'ACN RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DELL'ACCONTO E DELLE COMPETENZE ALLE FARMACIE CONVENZIONATE

TRA

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127, rappresentata dal Direttore Generale Cura della persona, salute e welfare

E

FEDERFARMA EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Presidente

E

ASSOFARM EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Coordinatore

PREMESSO CHE

In data 6 marzo 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che in particolare:

- all'art. 2 declina i due livelli di negoziazione, nazionale e regionale;
- all'art. 2 comma 4 lettera a) prevede, in particolare, che gli Accordi Integrativi Regionali possano disporre una diversa disciplina, rispetto a quanto previsto dall'ACN, anche dei tempi dei pagamenti dei corrispettivi;
- all'art. 3, definisce la rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- all'art. 13 disciplina le modalità di corresponsione di un acconto alle farmacie convenzionate quale anticipazione del corrispettivo dovuto alle stesse, prevedendo, al comma 3, che i singoli accordi regionali possano definire modalità diverse di erogazione dell'acconto stesso;
- all'art. 14 disciplina la liquidazione delle competenze alle farmacie convenzionate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica a tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale.

Art. 2

Acconto

L'acconto viene calcolato nel seguente modo:

- 60% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente per le farmacie rurali sussidiate;
- 40% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente per tutte le altre farmacie.

Entro il 10 di gennaio le farmacie fanno richiesta di acconto alle Aziende USL.

Entro il 15 di marzo l'acconto viene corrisposto.

In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre, viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. Le Farmacie riporteranno l'importo erogato a titolo di acconto, nell'apposito campo previsto nella DCR del mese di dicembre.

Le farmacie che avviano l'attività in corso d'anno richiederanno un acconto calcolato in proiezione sui dodici mesi entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

In caso di variazione della titolarità della farmacia intervenuta nel corso dell'anno, l'acconto è trasferito dal titolare uscente al titolare subentrante; quest'ultimo è tenuto a riversarlo all'AUSL nel mese di dicembre del medesimo anno.

Art. 3

Riconoscimento delle competenze

La liquidazione delle competenze relative alla dispensazione dei farmaci erogati in regime convenzionato avviene entro il termine del mese in cui è trasmessa la DCR, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 11, comma 1 e dall'art. 14, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN).

In attesa dell'integrale implementazione del sistema eDCR, l'invio della Distinta può avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso, la PEC sostituisce integralmente la consegna del documento cartaceo. Resta la consegna a mano delle ricette cartacee.

Come riportato nella nota della regione Emilia-Romagna Prot. 14.05.2025.0476742.U, i registri fustelle vengono conservati in farmacia per 6 mesi in coerenza a quanto disposto dall'articolo 12 comma 5 del nuovo ACN, ossia alla previsione di un tempo massimo di 180 giorni dalla data di spedizione, per la trasmissione delle ricette cartacee, ai fini dell'ammissione al pagamento delle stesse.

Per quanto riguarda le rettifiche (operazioni di addebito o accredito) successive al 6 marzo 2025, l'Azienda USL comunica alle farmacie le rettifiche contabili conseguenti agli addebiti diretti e agli errori contabili da inserire in DCR con cadenza bimestrale (esempio: DCR consegnate in maggio e giugno 2024 → 30/06/2025). Per quanto riguarda, invece, le rettifiche contabili relative a ricette spedite prima del 6 marzo 2025 (entrata in vigore del nuovo ACN), si specifica che restano valide le modalità e le tempistiche di lavorazione precedentemente in vigore.

La liquidazione delle competenze relative a prestazioni e servizi ulteriori rispetto alla dispensazione farmaceutica avviene entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione della fattura elettronica.

Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di addebito o accredito, le stesse sono comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e contabilizzate dalle Aziende sanitarie nel mese successivo a quello della comunicazione.

Art. 4

Durata dell'Accordo

La durata del presente Accordo è correlata alla durata dell'ACN del 6.3.2025 e decorre dalla data di sottoscrizione.

Art.5

Disposizioni finali

Il presente Accordo, qualora il contesto normativo nazionale/regionale di riferimento dovesse cambiare e/o dovessero intervenire nuove esigenze nell'interesse generale, potrà essere modificato e/o integrato.

FIRMATO

Per REGIONE EMILIA ROMAGNA

Per FEDERFARMA Emilia-Romagna

Per ASSOFARM Emilia Romagna